

# **RDB S.p.A.**

## **APPENDICE**

Allegato al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di RDB S.p.A. approvato con Delibera del C.d.A. di RDB S.p.A. del 25 gennaio 2007 e da ultimo modificato con Delibera del C.d.A. di RDB S.p.A. del 15 luglio 2011

**(1) D. LGS. 8 GIUGNO 2001, N.231 AGGIORNATO ALLE L. 94/09 – L.99/09 – L.116/09**

*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300.*

**CAPO I  
RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELL'ENTE**

**SEZIONE I**

Principi generali e criteri di attribuzione della responsabilità amministrativa

**Art.1**

**Soggetti**

Art. 1

1. Il presente decreto legislativo disciplina la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.
2. Le disposizioni in esso previste si applicano agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica.
3. Non si applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

**Art.2**

**Principio di legalità**

Art. 2

1. L'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato se la sua responsabilità amministrativa in relazione a quel reato e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto.

**Art.3**

**Successione di leggi**

Art. 3

1. L'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto che secondo una legge posteriore non costituisce più reato o in relazione al quale non è più prevista la responsabilità amministrativa dell'ente, e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti giuridici.
2. Se la legge del tempo in cui è stato commesso l'illecito e le successive sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli, salvo che sia intervenuta pronuncia irrevocabile.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano se si tratta di leggi eccezionali o temporanee.

**Art.4**

**Reati commessi all'estero**

Art. 4

1. Nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del codice penale, gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.
2. Nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti di quest'ultimo.

**Art.5**

**Responsabilità dell'ente**

Art. 5

1. L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:
  - a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;

- b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).
2. L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

#### **Art.6**

##### **Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente**

###### **Art. 6**

1. Se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettera a), l'ente non risponde se prova che:
- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
  - b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
  - c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
  - d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).
2. In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera a), del comma 1, devono rispondere alle seguenti esigenze:
- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
  - b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
  - c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
  - d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
  - e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.
3. I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati.
4. Negli enti di piccole dimensioni i compiti indicati nella lettera b), del comma 1, possono essere svolti direttamente dall'organo dirigente.
5. È comunque disposta la confisca del profitto che l'ente ha tratto dal reato, anche nella forma per equivalente.

#### **Art.7**

##### **Soggetti sottoposti all'altrui direzione e modelli di organizzazione dell'ente**

###### **Art. 7**

1. Nel caso previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), l'ente é responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.
2. In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
3. Il modello prevede, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.
4. L'efficace attuazione del modello richiede:

- a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;
- b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

### **Art.8**

#### **Autonomia delle responsabilità dell'ente**

##### **Art. 8**

1. La responsabilità dell'ente sussiste anche quando:
  - a) l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile;
  - b) il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia.
2. Salvo che la legge disponga diversamente, non si procede nei confronti dell'ente quando è concessa amnistia per un reato in relazione al quale è prevista la sua responsabilità e l'imputato ha rinunciato alla sua applicazione.
3. L'ente può rinunciare all'amnistia.

### **SEZIONE II**

#### **Sanzioni in generale**

### **Art.9**

#### **Sanzioni amministrative**

##### **Art. 9**

1. Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:
  - a) la sanzione pecuniaria;
  - b) le sanzioni interdittive;
  - c) la confisca;
  - d) la pubblicazione della sentenza.
2. Le sanzioni interdittive sono:
  - a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
  - b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
  - c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
  - d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
  - e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

### **Art.10**

#### **Sanzione amministrativa pecuniaria**

##### **Art. 10**

1. Per l'illecito amministrativo dipendente da reato si applica sempre la sanzione pecuniaria.
2. La sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille.
3. L'importo di una quota va da un minimo di lire cinquecentomila ad un massimo di lire tre milioni.
4. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta.

### **Art.11**

#### **Criteri di commisurazione della sanzione pecuniaria**

##### **Art. 11**

1. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

2. L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.
3. Nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1, l'importo della quota è sempre di lire duecentomila.

#### **Art.12**

#### **Casi di riduzione della sanzione pecuniaria**

##### Art. 12

1. La sanzione pecuniaria è ridotta della metà e non può comunque essere superiore a lire duecento milioni se:
  - a) l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;
  - b) il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità;
2. La sanzione è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:
  - a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
  - b) è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
3. Nel caso in cui concorrono entrambe le condizioni previste dalle lettere del precedente comma, la sanzione è ridotta dalla metà ai due terzi.
4. In ogni caso, la sanzione pecuniaria non può essere inferiore a lire venti milioni.

#### **Art.13**

#### **Sanzioni interdittive**

##### Art. 13

1. Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
  - a) l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
  - b) in caso di reiterazione degli illeciti.
2. Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.
3. Le sanzioni interdittive non si applicano nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1.

#### **Art.14**

#### **Criteri di scelta delle sanzioni interdittive**

##### Art. 14

1. Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente. Il giudice ne determina il tipo e la durata sulla base dei criteri indicati nell'articolo 11, tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso.
2. Il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione può anche essere limitato a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni. L'interdizione dall'esercizio di un'attività comporta la sospensione ovvero la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali allo svolgimento dell'attività.
3. Se necessario, le sanzioni interdittive possono essere applicate congiuntamente.
4. L'interdizione dall'esercizio dell'attività si applica soltanto quando l'irrogazione di altre sanzioni interdittive risulta inadeguata.

#### **Art.15**

#### **Commissario giudiziale**

##### Art. 15

1. Se sussistono i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione, dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
  - a) l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;
  - b) l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione.
2. Con la sentenza che dispone la prosecuzione dell'attività, il giudice indica i compiti ed i poteri del commissario, tenendo conto della specifica attività in cui è stato posto in essere l'illecito da parte dell'ente.
3. Nell'ambito dei compiti e dei poteri indicati dal giudice, il commissario cura l'adozione e l'efficace attuazione dei modelli di organizzazione e di controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Non può compiere atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione del giudice.
4. Il profitto derivante dalla prosecuzione dell'attività viene confiscato.
5. La prosecuzione dell'attività da parte del commissario non può essere disposta quando l'interruzione dell'attività consegue all'applicazione in via definitiva di una sanzione interdittiva.

#### **Art.16**

#### **Sanzioni interdittive applicate in via definitiva**

##### **Art. 16**

1. Può essere disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed è già stato condannato, almeno tre volte negli ultimi sette anni, alla interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività.
2. Il giudice può applicare all'ente, in via definitiva, la sanzione del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione ovvero del divieto di pubblicizzare beni o servizi quando è già stato condannato alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni.
3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità è sempre disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività e non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17.

#### **Art.17**

#### **Riparazione delle conseguenze del reato**

##### **Art. 17**

1. Ferma l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, le sanzioni interdittive non si applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti condizioni:
  - a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
  - b) l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
  - c) l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

#### **Art.18**

#### **Pubblicazione della sentenza di condanna**

##### **Art. 18**

1. La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva.

2. La sentenza è pubblicata una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali indicati dal giudice nella sentenza nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale.
3. La pubblicazione della sentenza è eseguita, a cura della cancelleria del giudice, a spese dell'ente.

#### **Art.19**

#### **Confisca**

##### Art. 19

1. Nei confronti dell'ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.
2. Quando non è possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

#### **Art.20**

#### **Reiterazione**

##### Art. 20

1. Si ha reiterazione quando l'ente, già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva.

#### **Art.21**

#### **Pluralità di illeciti**

##### Art. 21

1. Quando l'ente è responsabile in relazione ad una pluralità di reati commessi con una unica azione od omissione ovvero commessi nello svolgimento di una medesima attività e prima che per uno di essi sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva, si applica la sanzione pecuniaria prevista per l'illecito più grave aumentata fino al triplo. Per effetto di detto aumento, l'ammontare della sanzione pecuniaria non può comunque essere superiore alla somma delle sanzioni applicabili per ciascun illecito.
2. Nei casi previsti dal comma 1, quando in relazione a uno o più degli illeciti ricorrono le condizioni per l'applicazione delle sanzioni interdittive, si applica quella prevista per l'illecito più grave.

#### **Art.22**

#### **Prescrizione**

##### Art. 22

1. Le sanzioni amministrative si prescrivono nel termine di cinque anni dalla data di consumazione del reato.
2. Interrompono la prescrizione la richiesta di applicazione di misure cautelari interdittive e la contestazione dell'illecito amministrativo a norma dell'articolo 59.
3. Per effetto della interruzione inizia un nuovo periodo di prescrizione.
4. Se l'interruzione è avvenuta mediante la contestazione dell'illecito amministrativo dipendente da reato, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio.

#### **Art.23**

#### **Inosservanza delle sanzioni interdittive**

##### Art. 23

1. Chiunque, nello svolgimento dell'attività dell'ente a cui è stata applicata una sanzione o una misura cautelare interdittiva trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti a tali sanzioni o misure, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
2. Nel caso di cui al comma 1, nei confronti dell'ente nell'interesse o a vantaggio del quale il reato è stato commesso, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento e seicento quote e la confisca del profitto, a norma dell'articolo 19.

3. Se dal reato di cui al comma 1, l'ente ha tratto un profitto rilevante, si applicano le sanzioni interdittive, anche diverse da quelle in precedenza irrogate.

### **SEZIONE III**

#### **Responsabilità amministrativa da reato (1)**

(1) Rubrica modificata dall'art 3, d.lg. 11 aprile 2002, n. 61.

#### **Art.24**

#### **Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico.**

Art. 24

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

#### **Art.24 bis**

#### **Delitti informatici e trattamento illecito di dati (1)**

Art. 24-bis.

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.

4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

(1) Articolo aggiunto dall'articolo 7 della legge 18 marzo 2008, n. 48.

#### **Art.24 ter**

#### **Delitti di criminalità organizzata (1).**

Art. 24-ter.

1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonchè ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

(1) Articolo inserito dall'articolo 2, comma 29, della legge 15 luglio 2009, n. 94.

#### **Art.25**

#### **Concussione e corruzione**

Art. 25

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi 1 e 3, del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.

5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

#### **Art.25 bis**

#### **Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (1) (2)**

Art. 25-bis

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie (3):

a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà;

d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;

e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;

f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote.

f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote (4).

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474 del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno (5).

(1) Articolo aggiunto dall'art. 6, d.l. 25 settembre 2001, n. 350, conv., con modificazioni, in l. 23 novembre 2001, n. 409.

(2) Rubrica sostituita dall'articolo 17, comma 7, lettera a), numero 4), della legge 23 luglio 2009, n. 99

(3) Alinea modificato dall'articolo 17, comma 7, lettera a), numero 1), della legge 23 luglio 2009, n. 99

- (4) Lettera inserita dall'articolo 17, comma 7, lettera a), numero 2), della legge 23 luglio 2009, n. 99  
(5) Comma modificato dall'articolo 17, comma 7, lettera a), numero 3), della legge 23 luglio 2009, n. 99

#### **Art. 25-bis.1.**

##### **Delitti contro l'industria e il commercio (1)**

1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

(1) Articolo inserito dall'articolo 17, comma 7, lettera b), della legge 23 luglio 2009, n. 99

#### **Art.25 ter**

##### **Reati societari (1) (2)**

#### **Art. 25-ter**

1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, se commessi nell'interesse della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica, si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la contravvenzione di false comunicazioni sociali, prevista dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centocinquanta quote;

b) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'articolo 2622, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;

c) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'articolo 2622, terzo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;

e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentotrenta quote;

f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;

g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;

i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;

l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;

m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;

n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;

- o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;
  - p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;
  - q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;
  - r) per il delitto di aggrottaggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote (3);
  - s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
3. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.
- (1) Articolo inserito dall'articolo 3 del D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61.
  - (2) A norma dell'articolo 39, comma 5 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 le pene pecuniarie previste dal presente articolo sono raddoppiate.
  - (3) Lettera modificata dall'articolo 31 della legge 28 dicembre 2005, n. 262.

#### **Art.25 quater**

#### **Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (1)**

##### Art. 25-quater

1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;
- b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall' articolo 9 , comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell' articolo 16 , comma 3.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

(1) Articolo inserito dall'articolo 3 della legge 14 gennaio 2003, n. 7.

##### Art. 25-quater.1

##### Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (1)

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 583-bis del codice penale si applicano all'ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l'accreditamento.

2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

(1) Articolo inserito dall'articolo 3 della legge 9 gennaio 2006, n. 7.

**Art.25 quinquies**  
**Delitti contro la personalità individuale (1) .**

Art. 25-quinquies

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per i delitti di cui agli articoli 600 , 601 e 602 , la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;
- b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis , primo comma, 600-ter , primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e 600-quinquies , la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote (2);
- c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis , secondo comma, 600-ter , terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote (2).

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall' articolo 9 , comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell' articolo 16 , comma 3.

(1) Articolo inserito dall'articolo 5 della legge 11 agosto 2003, n. 228.

(2) Lettera modificata dall'articolo 10 della legge 6 febbraio 2006, n. 38.

**Art.25 sexies**  
**Abusi di mercato (1)**

Art. 25-sexies

1. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente e' di rilevante entita', la sanzione e' aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

(1) Articolo inserito dall'articolo 9 della legge 18 aprile 2005, n. 62.

**Art.25 septies**  
**Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (1)**

Art. 25-septies

1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al

precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.

(1) Articolo inserito dall'articolo 9 della legge 3 agosto 2007, n. 123 e successivamente sostituito dall'articolo 300 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81.

#### **Art.25 octies**

**(Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilita' di provenienza illecita).**

Art. 25-octies

1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilita' provengono da delitto per il quale e' stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (1).

(1) Articolo inserito dall' articolo 63 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231.

#### **Art.25 nonies**

**(Delitti in materia di violazione del diritto d'autore) (1).**

Art. 25-novies.

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera abis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171- septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174- quinquies della citata legge n. 633 del 1941.

(1) Articolo inserito dall'articolo 15, comma 7, lettera c), della legge 23 luglio 2009, n. 99

#### **Art.25 decies**

**(Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorita' giudiziaria) (1)**

Art. 25-decies.

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

(1) Il presente articolo è stato inserito dall'articolo 4, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 116, come articolo 25-novies, non tenendo conto dell'inserimento di tale articolo 25-novies da parte dell'articolo 15, comma 7, lettera c), della legge 23 luglio 2009, n. 99. Per tale motivo, è stato rinumerato, come articolo 25-decies, dalla Redazione.

#### **Art.26**

#### **Delitti tentati**

Art. 26

1. Le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel presente capo del decreto.

2. L'ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

### **CAPO II**

## **RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE E VICENDE MODIFICATIVE DELL'ENTE**

### **SEZIONE I**

#### **Responsabilità patrimoniale dell'ente**

#### **Art.27**

### **Responsabilità patrimoniale dell'ente**

#### Art. 27

1. Dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio o con il fondo comune.
2. I crediti dello Stato derivanti degli illeciti amministrativi dell'ente relativi a reati hanno privilegio secondo le disposizioni del codice di procedura penale sui crediti dipendenti da reato. A tale fine, la sanzione pecuniaria si intende equiparata alla pena pecuniaria.

#### **SEZIONE II**

### **Vicende modificative dell'ente**

#### **Art.28**

### **Trasformazione dell'ente**

#### Art. 28

1. Nel caso di trasformazione dell'ente, resta ferma la responsabilità per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto.

#### **Art.29**

### **Fusione dell'ente**

#### Art. 29

1. Nel caso di fusione, anche per incorporazione, l'ente che ne risulta risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione.

#### **Art.30**

### **Scissione dell'ente**

#### Art. 30

1. Nel caso di scissione parziale, resta ferma la responsabilità dell'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto, salvo quanto previsto dal comma 3.
2. Gli enti beneficiari della scissione, sia totale che parziale, sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data dalla quale la scissione ha avuto effetto. L'obbligo è limitato al valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo ente, salvo che si tratti di ente al quale è stato trasferito, anche in parte il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato.
3. Le sanzioni interdittive relative ai reati indicati nel comma 2, si applicano agli enti cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso.

#### **Art.31**

### **Determinazione delle sanzioni nel caso di fusione o scissione**

#### Art. 31

1. Se la fusione o la scissione è avvenuta prima della conclusione del giudizio, il giudice, nella commisurazione della sanzione pecuniaria a norma dell'articolo 11, comma 2, tiene conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente originariamente responsabile.
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 17, l'ente risultante dalla fusione e l'ente al quale, nel caso di scissione, è applicabile la sanzione interdittiva possono chiedere al giudice la sostituzione della medesima con la sanzione pecuniaria, qualora, a seguito della fusione o della scissione, si sia realizzata la condizione prevista dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 17, e ricorrano le ulteriori condizioni di cui alle lettere a) e c) del medesimo articolo.
3. Se accoglie la richiesta, il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna, sostituisce la sanzione interdittiva con una sanzione pecuniaria di ammontare pari da una a due volte quello della sanzione pecuniaria inflitta all'ente in relazione al medesimo reato.
4. Resta salva la facoltà dell'ente, anche nei casi di fusione o scissione successiva alla conclusione del giudizio, di chiedere la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria.

### **Art.32**

#### **Rilevanza della fusione o della scissione ai fini della reiterazione**

Art. 32

1. Nei casi di responsabilità dell'ente risultante dalla fusione o beneficiario della scissione per reati commessi successivamente alla data dalla quale la fusione o la scissione ha avuto effetto, il giudice può ritenere la reiterazione, a norma dell'articolo 20, anche in rapporto a condanne pronunciate nei confronti degli enti partecipanti alla fusione o dell'ente scisso per reati commessi anteriormente a tale data.
2. A tale fine, il giudice tiene conto della natura delle violazioni e dell'attività nell'ambito della quale sono state commesse nonché delle caratteristiche della fusione o della scissione.
3. Rispetto agli enti beneficiari della scissione, la reiterazione può essere ritenuta, a norma dei commi 1 e 2, solo se ad essi è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato per cui è stata pronunciata condanna nei confronti dell'ente scisso.

### **Art.33**

#### **Cessione di azienda**

Art. 33

1. Nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, il cessionario è solidalmente obbligato, salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente e nei limiti del valore dell'azienda, al pagamento della sanzione pecuniaria.
2. L'obbligazione del cessionario è limitata alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali egli era comunque a conoscenza.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di conferimento di azienda.

### **CAPO III**

#### **PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO E DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE**

#### **SEZIONE I**

#### **Disposizioni generali**

### **Art.34**

#### **Disposizioni processuali applicabili**

Art. 34

1. Per il procedimento relativo agli illeciti amministrativi dipendenti da reato, si osservano le norme di questo capo nonché, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale e del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

### **Art.35**

#### **Estensione della disciplina relativa all'imputato**

Art. 35

1. All'ente si applicano le disposizioni processuali relative all'imputato, in quanto compatibili.

#### **SEZIONE II**

#### **Soggetti, giurisdizione e competenza**

### **Art.36**

#### **Attribuzioni del giudice penale**

Art. 36

1. La competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell'ente appartiene al giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono.
2. Per il procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente si osservano le disposizioni sulla composizione del tribunale e le disposizioni processuali collegate relative ai reati dai quali l'illecito amministrativo dipende.

**Art.37**  
**Casi di improcedibilità**

Art. 37

1. Non si procede all'accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente quando l'azione penale non può essere iniziata o proseguita nei confronti dell'autore del reato per la mancanza di una condizione di procedibilità.

**Art.38**  
**Riunione e separazione dei procedimenti**

Art. 38

1. Il procedimento per l'illecito amministrativo dell'ente è riunito al procedimento penale instaurato nei confronti dell'autore del reato da cui l'illecito dipende.

2. Si procede separatamente per l'illecito amministrativo dell'ente soltanto quando:

a) è stata ordinata la sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 71 del codice di procedura penale;

b) il procedimento è stato definito con il giudizio abbreviato o con l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ovvero è stato emesso il decreto penale di condanna;

c) l'osservanza delle disposizioni processuali lo rende necessario.

**Art.39**  
**Rappresentanza dell'ente**

Art. 39

1. L'ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo.

2. L'ente che intende partecipare al procedimento si costituisce depositando nella cancelleria dell'autorità giudiziaria procedente una dichiarazione contenente a pena di inammissibilità:

a) la denominazione dell'ente e le generalità del suo legale rappresentante;

b) il nome ed il cognome del difensore e l'indicazione della procura;

c) la sottoscrizione del difensore;

d) la dichiarazione o l'elezione di domicilio.

3. La procura, conferita nelle forme previste dall'articolo 100, comma 1, del codice di procedura penale, è depositata nella segreteria del pubblico ministero o nella cancelleria del giudice ovvero è presentata in udienza unitamente alla dichiarazione di cui al comma 2.

4. Quando non compare il legale rappresentante, l'ente costituito è rappresentato dal difensore.

**Art.40**  
**Difensore di ufficio**

Art. 40

1. L'ente che non ha nominato un difensore di fiducia o ne è rimasto privo è assistito da un difensore di ufficio.

**Art.41**  
**Contumacia dell'ente**

Art. 41

1. L'ente che non si costituisce nel processo è dichiarato contumace.

**Art.42**  
**Vicende modificative dell'ente nel corso del processo**

Art. 42

1. Nel caso di trasformazione, di fusione o di scissione dell'ente originariamente responsabile, il procedimento prosegue nei confronti degli enti risultanti da tali vicende modificative o beneficiari

della scissione, che partecipano al processo, nello stato in cui lo stesso si trova, depositando la dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2.

### **Art.43** **Notificazioni all'ente**

Art. 43

1. Per la prima notificazione all'ente si osservano le disposizioni dell'articolo 154, comma 3, del codice di procedura penale.
2. Sono comunque valide le notificazioni eseguite mediante consegna al legale rappresentante, anche se imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo.
3. Se l'ente ha dichiarato o eletto domicilio nella dichiarazione di cui all'articolo 39 o in altro atto comunicato all'autorità giudiziaria, le notificazioni sono eseguite ai sensi dell'articolo 161 del codice di procedura penale.
4. Se non è possibile eseguire le notificazioni nei modi previsti dai commi precedenti, l'autorità giudiziaria dispone nuove ricerche. Qualora le ricerche non diano esito positivo, il giudice, su richiesta del pubblico ministero, sospende il procedimento.

### **SEZIONE III**

#### **P r o v e**

#### **Art.44**

#### **Incompatibilità con l'ufficio di testimone**

Art. 44

1. Non può essere assunta come testimone:
  - a) la persona imputata del reato da cui dipende l'illecito amministrativo;
  - b) la persona che rappresenta l'ente indicata nella dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2, e che rivestiva tale funzione anche al momento della commissione del reato.
2. Nel caso di incompatibilità la persona che rappresenta l'ente può essere interrogata ed esaminata nelle forme, con i limiti e con gli effetti previsti per l'interrogatorio e per l'esame della persona imputata in un procedimento connesso.

### **SEZIONE IV**

#### **Misure cautelari**

#### **Art.45**

#### **Applicazione delle misure cautelari**

Art. 45

1. Quando sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede, il pubblico ministero può richiedere l'applicazione quale misura cautelare di una delle sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, presentando al giudice gli elementi su cui la richiesta si fonda, compresi quelli a favore dell'ente e le eventuali deduzioni e memorie difensive già depositate.
2. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza, in cui indica anche le modalità applicative della misura. Si osservano le disposizioni dell'articolo 292 del codice di procedura penale.
3. In luogo della misura cautelare interdittiva, il giudice può nominare un commissario giudiziale a norma dell'articolo 15 per un periodo pari alla durata della misura che sarebbe stata applicata.

#### **Art.46**

#### **Criteri di scelta delle misure**

Art. 46

1. Nel disporre le misure cautelari, il giudice tiene conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto.

2. Ogni misura cautelare deve essere proporzionata all'entità del fatto e alla sanzione che si ritiene possa essere applicata all'ente.
3. L'interdizione dall'esercizio dell'attività può essere disposta in via cautelare soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata.
4. Le misure cautelari non possono essere applicate congiuntamente.

#### **Art.47**

### **Giudice competente e procedimento di applicazione**

#### **Art. 47**

1. Sull'applicazione e sulla revoca delle misure cautelari nonché sulle modifiche delle loro modalità esecutive, provvede il giudice che procede. Nel corso delle indagini provvede il giudice per le indagini preliminari. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 91 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
2. Se la richiesta di applicazione della misura cautelare è presentata fuori udienza, il giudice fissa la data dell'udienza e ne fa dare avviso al pubblico ministero, all'ente e ai difensori. L'ente e i difensori sono altresì avvisati che, presso la cancelleria del giudice, possono esaminare la richiesta dal pubblico ministero e gli elementi sui quali la stessa si fonda.
3. Nell'udienza prevista dal comma 2, si osservano le forme dell'articolo 127, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 10, del codice di procedura penale; i termini previsti ai commi 1 e 2 del medesimo articolo sono ridotti rispettivamente a cinque e a tre giorni. Tra il deposito della richiesta e la data dell'udienza non può intercorrere un termine superiore a quindici giorni.

#### **Art.48**

### **Adempimenti esecutivi**

#### **Art. 48**

1. L'ordinanza che dispone l'applicazione di una misura cautelare é notificata all'ente a cura del pubblico ministero.

#### **Art.49**

### **Sospensione delle misure cautelari**

#### **Art. 49**

1. Le misure cautelari possono essere sospese se l'ente chiede di poter realizzare gli adempimenti cui la legge condiziona l'esclusione di sanzioni interdittive a norma dell'articolo 17. In tal caso, il giudice, sentito il pubblico ministero, se ritiene di accogliere la richiesta, determina una somma di denaro a titolo di cauzione, dispone la sospensione della misura e indica il termine per la realizzazione delle condotte riparatorie di cui al medesimo articolo 17.
2. La cauzione consiste nel deposito presso la Cassa delle ammende di una somma di denaro che non può comunque essere inferiore alla metà della sanzione pecuniaria minima prevista per l'illecito per cui si procede. In luogo del deposito, è ammessa la prestazione di una garanzia mediante ipoteca o fideiussione solidale.
3. Nel caso di mancata, incompleta o inefficace esecuzione delle attività nel termine fissato, la misura cautelare viene ripristinata e la somma depositata o per la quale è stata data garanzia è devoluta alla Cassa delle ammende.
4. Se si realizzano le condizioni di cui all'articolo 17 il giudice revoca la misura cautelare e ordina la restituzione della somma depositata o la cancellazione dell'ipoteca; la fideiussione prestata si estingue.

#### **Art.50**

### **Revoca e sostituzione delle misure cautelari**

#### **Art. 50**

1. Le misure cautelari sono revocate anche d'ufficio quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dall'articolo 45 ovvero quando ricorrono le ipotesi previste dall'articolo 17.

2. Quando le esigenze cautelari risultano attenuate ovvero la misura applicata non appare più proporzionata all'entità del fatto o alla sanzione che si ritiene possa essere applicata in via definitiva, il giudice, su richiesta del pubblico ministero o dell'ente, sostituisce la misura con un'altra meno grave ovvero ne dispone l'applicazione con modalità meno gravose, anche stabilendo una minore durata.

#### **Art.51**

#### **Durata massima delle misure cautelari**

Art. 51

1. Nel disporre le misure cautelari il giudice ne determina la durata, che non può superare la metà del termine massimo indicato dall'articolo 13, comma 2.

2. Dopo la sentenza di condanna di primo grado, la durata della misura cautelare può avere la stessa durata della corrispondente sanzione applicata con la medesima sentenza. In ogni caso, la durata della misura cautelare non può superare i due terzi del termine massimo indicato dall'articolo 13, comma 2.

3. Il termine di durata delle misure cautelari decorre dalla data della notifica dell'ordinanza.

4. La durata delle misure cautelari è computata nella durata delle sanzioni applicate in via definitiva.

#### **Art.52**

#### **Impugnazione dei provvedimenti che applicano le misure cautelari**

Art. 52

1. Il pubblico ministero e l'ente, per mezzo del suo difensore, possono proporre appello contro tutti i provvedimenti in materia di misure cautelari, indicandone contestualmente i motivi. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 322-bis, commi 1-bis e 2, del codice di procedura penale.

2. Contro il provvedimento emesso a norma del comma 1, il pubblico ministero e l'ente, per mezzo del suo difensore, possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 325 del codice di procedura penale.

#### **Art.53**

#### **Sequestro preventivo**

Art. 53

1. Il giudice può disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca a norma dell'articolo 19. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 321, commi 3, 3-bis e 3-ter, 322, 322-bis e 323 del codice di procedura penale, in quanto applicabili.

#### **Art.54**

#### **Sequestro conservativo**

Art. 54

1. Se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato, il pubblico ministero, in ogni stato e grado del processo di merito, chiede il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili dell'ente o delle somme o cose allo stesso dovute. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 316, comma 4, 317, 318, 319 e 320 del codice di procedura penale, in quanto applicabili.

### **SEZIONE V**

#### **Indagini preliminari e udienza preliminare**

#### **Art.55**

#### **Annotazione dell'illecito amministrativo**

#### Art. 55

1. Il pubblico ministero che acquisisce la notizia dell'illecito amministrativo dipendente da reato commesso dall'ente annota immediatamente, nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, gli elementi identificativi dell'ente unitamente, ove possibile, alle generalità del suo legale rappresentante nonché il reato da cui dipende l'illecito.

2. L'annotazione di cui al comma 1 è comunicata all'ente o al suo difensore che ne faccia richiesta negli stessi limiti in cui è consentita la comunicazione delle iscrizioni della notizia di reato alla persona alla quale il reato è attribuito.

#### **Art.56**

##### **Termine per l'accertamento dell'illecito amministrativo nelle indagini preliminari**

#### Art. 56

1. Il pubblico ministero procede all'accertamento dell'illecito amministrativo negli stessi termini previsti per le indagini preliminari relative al reato da cui dipende l'illecito stesso.

2. Il termine per l'accertamento dell'illecito amministrativo a carico dell'ente decorre dalla annotazione prevista dall'articolo 55.

#### **Art.57**

##### **Informazione di garanzia**

#### Art. 57

1. L'informazione di garanzia inviata all'ente deve contenere l'invito a dichiarare ovvero eleggere domicilio per le notificazioni nonché l'avvertimento che per partecipare al procedimento deve depositare la dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2.

#### **Art.58**

##### **Archiviazione**

#### Art. 58

1. Se non procede alla contestazione dell'illecito amministrativo a norma dell'articolo 59, il pubblico ministero emette decreto motivato di archiviazione degli atti, comunicandolo al procuratore generale presso la corte d'appello. Il procuratore generale può svolgere gli accertamenti indispensabili e, qualora ritenga ne ricorrano le condizioni, contesta all'ente le violazioni amministrative conseguenti al reato entro sei mesi dalla comunicazione.

#### **Art.59**

##### **Contestazione dell'illecito amministrativo**

#### Art. 59

1. Quando non dispone l'archiviazione, il pubblico ministero contesta all'ente l'illecito amministrativo dipendente dal reato. La contestazione dell'illecito è contenuta in uno degli atti indicati dall'articolo 405, comma 1, del codice di procedura penale.

2. La contestazione contiene gli elementi identificativi dell'ente, l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto che può comportare l'applicazione delle sanzioni amministrative, con l'indicazione del reato da cui l'illecito dipende e dei relativi articoli di legge e delle fonti di prova.

#### **Art.60**

##### **Decadenza dalla contestazione**

#### Art. 60

1. Non può procedersi alla contestazione di cui all'articolo 59 quando il reato da cui dipende l'illecito amministrativo dell'ente è estinto per prescrizione.

#### **Art.61**

##### **Provvedimenti emessi nell'udienza preliminare**

#### Art. 61

1. Il giudice dell'udienza preliminare pronuncia sentenza di non luogo a procedere nei casi di estinzione o di improcedibilità della sanzione amministrativa, ovvero quando l'illecito stesso non

sussiste o gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere in giudizio la responsabilità dell'ente. Si applicano le disposizioni dell'articolo 426 del codice di procedura penale.

2. Il decreto che, a seguito dell'udienza preliminare, dispone il giudizio nei confronti dell'ente, contiene, a pena di nullità, la contestazione dell'illecito amministrativo dipendente dal reato, con l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto che può comportare l'applicazione delle sanzioni e l'indicazione del reato da cui l'illecito dipende e dei relativi articoli di legge e delle fonti di prova nonché gli elementi identificativi dell'ente.

**SEZIONE VI**  
**Procedimenti speciali**  
**Art.62**  
**Giudizio abbreviato**

Art. 62

1. Per il giudizio abbreviato si osservano le disposizioni del titolo I del libro sesto del codice di procedura penale, in quanto applicabili.

2. Se manca l'udienza preliminare, si applicano, secondo i casi, le disposizioni degli articoli 555, comma 2, 557 e 558, comma 8.

3. La riduzione di cui all'articolo 442, comma 2, del codice di procedura penale è operata sulla durata della sanzione interdittiva e sull'ammontare della sanzione pecuniaria.

4. In ogni caso, il giudizio abbreviato non è ammesso quando per l'illecito amministrativo è prevista l'applicazione di una sanzione interdittiva in via definitiva.

**Art.63**  
**Applicazione della sanzione su richiesta**

Art. 63

1. L'applicazione all'ente della sanzione su richiesta è ammessa se il giudizio nei confronti dell'imputato è definito ovvero definibile a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale nonché in tutti i casi in cui per l'illecito amministrativo è prevista la sola sanzione pecuniaria. Si osservano le disposizioni di cui al titolo II del libro sesto del codice di procedura penale, in quanto applicabili.

2. Nei casi in cui è applicabile la sanzione su richiesta, la riduzione di cui all'articolo 444, comma 1, del codice di procedura penale è operata sulla durata della sanzione interdittiva e sull'ammontare della sanzione pecuniaria.

3. Il giudice, se ritiene che debba essere applicata una sanzione interdittiva in via definitiva, rigetta la richiesta.

**Art.64**  
**Procedimento per decreto**

Art. 64

1. Il pubblico ministero, quando ritiene che si debba applicare la sola sanzione pecuniaria, può presentare al giudice per le indagini preliminari, entro sei mesi dalla data dell'annotazione dell'illecito amministrativo nel registro di cui all'articolo 55 e previa trasmissione del fascicolo, richiesta motivata di emissione del decreto di applicazione della sanzione pecuniaria, indicandone la misura.

2. Il pubblico ministero può chiedere l'applicazione di una sanzione pecuniaria diminuita sino alla metà rispetto al minimo dell'importo applicabile.

3. Il giudice, quando non accoglie la richiesta, se non deve pronunciare sentenza di esclusione della responsabilità dell'ente, restituisce gli atti al pubblico ministero.

4. Si osservano le disposizioni del titolo V del libro sesto e dell'articolo 557 del codice di procedura penale, in quanto compatibili.

## **SEZIONE VII**

### **Giudizio**

#### **Art.65**

#### **Termine per provvedere alla riparazione delle conseguenze del reato**

Art. 65

1. Prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, il giudice può disporre la sospensione del processo se l'ente chiede di provvedere alle attività di cui all'articolo 17 e dimostra di essere stato nell'impossibilità di effettuarle prima. In tal caso, il giudice, se ritiene di accogliere la richiesta, determina una somma di denaro a titolo di cauzione. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 49.

#### **Art.66**

#### **Sentenza di esclusione della responsabilità dell'ente**

Art. 66

1. Se l'illecito amministrativo contestato all'ente non sussiste, il giudice lo dichiara con sentenza, indicandone la causa nel dispositivo. Allo stesso modo procede quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova dell'illecito amministrativo.

#### **Art.67**

#### **Sentenza di non doversi procedere**

Art. 67

1. Il giudice pronuncia sentenza di non doversi procedere nei casi previsti dall'articolo 60 e quando la sanzione è estinta per prescrizione.

#### **Art.68**

#### **Provvedimenti sulle misure cautelari**

Art. 68

1. Quando pronuncia una delle sentenza di cui agli articoli 66 e 67, il giudice dichiara la cessazione delle misure cautelari eventualmente disposte.

#### **Art.69**

#### **Sentenza di condanna**

Art. 69

1. Se l'ente risulta responsabile dell'illecito amministrativo contestato il giudice applica le sanzioni previste dalla legge e lo condanna al pagamento delle spese processuali.

2. In caso di applicazione delle sanzioni interdittive la sentenza deve sempre indicare l'attività o le strutture oggetto della sanzione.

#### **Art.70**

#### **Sentenza in caso di vicende modificative dell'ente**

Art. 70

1. Nel caso di trasformazione, fusione o scissione dell'ente responsabile, il giudice dà atto nel dispositivo che la sentenza è pronunciata nei confronti degli enti risultanti dalla trasformazione o fusione ovvero beneficiari della scissione, indicando l'ente originariamente responsabile.

2. La sentenza pronunciata nei confronti dell'ente originariamente responsabile ha comunque effetto anche nei confronti degli enti indicati nel comma 1.

## **SEZIONE VIII**

### **Impugnazioni**

#### **Art.71**

#### **Impugnazioni delle sentenze relative alla responsabilità amministrativa dell'ente**

Art. 71

1. Contro la sentenza che applica sanzioni amministrative diverse da quelle interdittive l'ente può proporre impugnazione nei casi e nei modi stabiliti per l'imputato del reato dal quale dipende l'illecito amministrativo.
2. Contro la sentenza che applica una o più sanzioni interdittive, l'ente può sempre proporre appello anche se questo non è ammesso per l'imputato del reato dal quale dipende l'illecito amministrativo.
3. Contro la sentenza che riguarda l'illecito amministrativo il pubblico ministero può proporre le stesse impugnazioni consentite per il reato da cui l'illecito amministrativo dipende.

#### **Art.72**

### **Estensione delle impugnazioni**

Art. 72

1. Le impugnazioni proposte dall'imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo e dall'ente, giovano, rispettivamente, all'ente e all'imputato, purché non fondate su motivi esclusivamente personali.

#### **Art.73**

### **Revisione delle sentenze**

Art. 73

1. Alle sentenze pronunciate nei confronti dell'ente si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo IV del libro nono del codice di procedura penale ad eccezione degli articoli 643, 644, 645, 646 e 647.

## **SEZIONE IX**

### **Esecuzione**

#### **Art.74**

### **Giudice dell'esecuzione**

Art. 74

1. Competente a conoscere dell'esecuzione delle sanzioni amministrative dipendenti da reato è il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale.
2. Il giudice indicato nel comma 1 è pure competente per i provvedimenti relativi:
  - a) alla cessazione dell'esecuzione delle sanzioni nei casi previsti dall'articolo 3;
  - b) alla cessazione dell'esecuzione nei casi di estinzione del reato per amnistia;
  - c) alla determinazione della sanzione amministrativa applicabile nei casi previsti dall'articolo 21, commi 1 e 2;
  - d) alla confisca e alla restituzione delle cose sequestrate.
3. Nel procedimento di esecuzione si osservano le disposizioni di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, in quanto applicabili. Nei casi previsti dal comma 2, lettere b) e d) si osservano le disposizioni di cui all'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.
4. Quando è applicata l'interdizione dall'esercizio dell'attività, il giudice, su richiesta dell'ente, può autorizzare il compimento di atti di gestione ordinaria che non comportino la prosecuzione dell'attività interdetta. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.

#### **Art.75**

### **Esecuzione delle sanzioni pecuniarie**

Art. 75

(Omissis). (1)

(1) Articolo abrogato dall'art. 299, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, a decorrere dal 1° luglio 2002.

#### **Art.76**

### **Pubblicazione della sentenza applicativa della condanna**

Art. 76

1. La pubblicazione della sentenza di condanna è eseguita a spese dell'ente nei cui confronti è stata applicata la sanzione. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 694, commi 2, 3 e 4, del codice di procedura penale.

#### **Art.77**

#### **Esecuzione delle sanzioni interdittive**

Art. 77

1. L'estratto della sentenza che ha disposto l'applicazione di una sanzione interdittiva è notificata all'ente a cura del pubblico ministero.
2. Ai fini della decorrenza del termine di durata delle sanzioni interdittive si ha riguardo alla data della notificazione.

#### **Art.78**

#### **Conversione delle sanzioni interdittive**

Art. 78

1. L'ente che ha posto in essere tardivamente le condotte di cui all'articolo 17, entro venti giorni dalla notifica dell'estratto della sentenza, può richiedere la conversione della sanzione amministrativa interdittiva in sanzione pecuniaria.
2. La richiesta è presentata al giudice dell'esecuzione e deve contenere la documentazione attestante l'avvenuta esecuzione degli adempimenti di cui all'articolo 17.
3. Entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta, il giudice fissa l'udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso alle parti e ai difensori; se la richiesta non appare manifestamente infondata, il giudice può sospendere l'esecuzione della sanzione. La sospensione è disposta con decreto motivato revocabile.
4. Se accoglie la richiesta il giudice, con ordinanza, converte le sanzioni interdittive, determinando l'importo della sanzione pecuniaria in una somma non inferiore a quella già applicata in sentenza e non superiore al doppio della stessa. Nel determinare l'importo della somma il giudice tiene conto della gravità dell'illecito ritenuto in sentenza e delle ragioni che hanno determinato il tardivo adempimento delle condizioni di cui all'articolo 17.

#### **Art.79**

#### **Nomina del commissario giudiziale e confisca del profitto**

Art. 79

1. Quando deve essere eseguita la sentenza che dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente ai sensi dell'articolo 15, la nomina del commissario giudiziale è richiesta dal pubblico ministero al giudice dell'esecuzione, il quale vi provvede senza formalità.
2. Il commissario riferisce ogni tre mesi al giudice dell'esecuzione e al pubblico ministero sull'andamento della gestione e, terminato l'incarico, trasmette al giudice una relazione sull'attività svolta nella quale rende conto della gestione, indicando altresì l'entità del profitto da sottoporre a confisca e le modalità con le quali sono stati attuati i modelli organizzativi.
3. Il giudice decide sulla confisca con le forme dell'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.
4. Le spese relative all'attività svolta dal commissario e al suo compenso sono a carico dell'ente.

#### **Art.80**

#### **Anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative**

Art. 80

Omissis (1).

(1) Articolo abrogato dall'articolo 52 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, con effetto a decorrere dalla data prevista dall'articolo 55 del D.P.R. citato. Per le disposizioni contenute nel presente articolo vedi ora articoli 9 e 11 del D.P.R. citato.

Art.81

Certificati dell'anagrafe

#### **Art. 81**

##### **Omissis (1).**

(1) Articolo abrogato dall'articolo 52 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, con effetto a decorrere dalla data prevista dall'articolo 55 del D.P.R. citato. Per le disposizioni contenute nel presente articolo vedi ora articoli 30, 31 e 32 del D.P.R. citato.

#### **Art.82**

##### **Questioni concernenti le iscrizioni e i certificati**

Art. 82

Omissis (1).

(1) Articolo abrogato dall'articolo 52 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, con effetto a decorrere dalla data prevista dall'articolo 55 del D.P.R. citato. Per le disposizioni contenute nel presente articolo vedi ora articolo 40 del D.P.R. citato.

#### **Art.83**

##### **Concorso di sanzioni**

1. Nei confronti dell'ente si applicano soltanto le sanzioni interdittive stabilite nel presente decreto legislativo anche quando diverse disposizioni di legge prevedono, in conseguenza della sentenza di condanna per il reato, l'applicazione nei confronti dell'ente di sanzioni amministrative di contenuto identico o analogo.

2. Se, in conseguenza dell'illecito, all'ente è stata già applicata una sanzione amministrativa di contenuto identico o analogo a quella interdittiva prevista dal presente decreto legislativo, la durata della sanzione già sofferta è computata ai fini della determinazione della durata della sanzione amministrativa dipendente da reato.

#### **Art.84**

##### **Comunicazioni alle autorità di controllo o di vigilanza**

Art. 84

1. Il provvedimento che applica misure cautelari interdittive e la sentenza irrevocabile di condanna sono comunicati, a cura della cancelleria del giudice che li ha emessi, alle autorità che esercitano il controllo o la vigilanza sull'ente.

#### **Art.85**

##### **Disposizioni regolamentari**

1. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto legislativo, il Ministro della giustizia adotta le disposizioni regolamentari relative al procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo che concernono:

- a) le modalità di formazione e tenuta dei fascicoli degli uffici giudiziari;
- b) omissis (1) ;
- c) le altre attività necessarie per l'attuazione del presente decreto legislativo.

2. Il parere del Consiglio di Stato sul regolamento previsto dal comma 1 è reso entro trenta giorni dalla richiesta.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

(1) Lettera abrogata dall'articolo 52 del D.P.R. 14 novembre 2002, n.313, con effetto a decorrere dalla data prevista dall'articolo 55 del D.P.R. citato.

## **(2) REATI E ILLECITI PRESUPPOSTO DISCIPLINATI DAL D.LGS. 231/01**

### **A) Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/01):**

- *Malversazione a danno dello Stato* (art. 316-bis c.p.);
- *Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato* (art.316-ter c.p.);
- *Truffa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico* (art. 640 c.p., 2° comma, n. 1);
- *Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche* (art. 640-bis c.p.);
- *Frode informatica a danno dello Stato o di un ente pubblico* (art. 640-ter c.p.);
- *Corruzione per un atto d'ufficio* (art. 318 c.p. - art. 321 c.p.);
- *Istigazione alla corruzione* (art. 322 c.p.);
- *Concussione* (art. 317 c.p.);
- *Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio* (art. 319 c.p. - art. 319-bis c.p. - art. 321 c.p.);
- *Corruzione in atti giudiziari* (art. 319-ter c.p., 2° comma - art. 321 c.p.);
- *Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio* (art. 320 c.p.);
- *Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri* (art. 322-bis c.p.).

### **B) Reati di falsità in monete, carte di pubblico credito, valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis del D.Lgs. 231/01):**

- *Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate* (art. 453 c.p.);
- *Alterazione di monete* (art. 454 c.p.);
- *Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate* (art. 455 c.p.);
- *Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede* (art. 457 c.p.);
- *Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati* (art. 459 c.p.);
- *Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo* (art. 460 c.p.);
- *Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata* (art. 461 c.p.);
- *Uso di valori di bollo contraffatti o alterati* (art. 464 c.p.).
- *Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli o disegni* (art. 473 c.p.)
- *Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi* (art. 474 c.p.)

### **C) Reati societari (art. 25-ter del D.Lgs. 231/01):**

- *False comunicazioni sociali* (art. 2621 c.c.);
- *False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori* (art. 2622 c.c.);
- *Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione* (art. 2624 c.c.);
- *Impedito controllo* (art. 2625 c.c.);
- *Indebita restituzione dei conferimenti* (art. 2626 c.c.);
- *Illegale ripartizione di utili e riserve* (art. 2627 c.c.);
- *Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante* (art. 2628 c.c.);
- *Operazioni in pregiudizio ai creditori* (art. 2629 c.c.);
- *Omessa comunicazione del conflitto di interessi* (art. 2629-bis c.c.)
- *Formazione fittizia del capitale sociale* (art. 2632 c.c.);
- *Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori* (art. 2633 c.c.);
- *Illecita influenza sull'assemblea* (art. 2636 c.c.);
- *Aggiotaggio* (art. 2637 c.c.);
- *Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza* (art. 2638 c.c.).

**D) Delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico** (art. 25-*quater* del D.Lgs. 231/01):

- *Associazioni sovversive* (art. 270 c.p.);
- *Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico* (art.270 – bis c.p.)
- *Assistenza agli associati* (art. 270- *ter* c.p.)
- *Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale* (art. 270 *quater* c.p.)
- *Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale* (art. 270 *quinquies* c.p.)
- *Condotte con finalità di terrorismo* (art. 270 *sexies* c.p.)
- *Attentato per finalità terroristiche o di eversione* (art. 280 c.p.)
- *Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi* (art. 280 bis c.p.)
- *Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione* (art. 289 bis c.p.)
- *Istigazione a commettere uno dei delitti contro la personalità dello Stato* (art. 302 c.p.)
- *Cospirazione politica mediante accordo e mediante associazione* (art. 304 e 305 c.p.)
- *Formazione di banda armata, partecipazione alla stessa, assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata* (art. 306 e 307 c.p.)
- *Violazione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 9 dicembre 1999 (ratificata ed esecuzione con L.14 gennaio 2003, n.7).*

**E) Delitti transnazionali** (L.16 marzo 2006, n.146 – *Ratifica ed esecuzione Convenzione ONU contro il crimine organizzato internazionale*):

- *Associazione per delinquere* (art.416 c.p.)
- *Associazione di tipo mafioso* (Art. 416-bis c.p.)
- *Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi ester* (art. 291-*quater* – D.P.R. 43/1973)
- *Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope* (art. 74 – D.P.R. 309/1990)
- *Traffico di migranti* (art. 12 – D.Lgs. 286/1998)
- *Intralcio alla Giustizia* (art. 377-*bis* c.p.)
- *Favoreggiamento personale* (art.378 c.p.)

**F) Pratiche di mutilazione** (art. 25-*quater*1 del D.Lgs. 231/01):

- *Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili* (art. 583-*bis* c.p.)

**G) Delitti contro la personalità individuale** (art. 25-*quinquies* del D.Lgs. 231/01):

- *Riduzione in schiavitù* (art. 600 c.p.);
- *Prostituzione minorile* (art. 600-*bis* c.p.);
- *Pornografia minorile* (art. 600-*ter* c.p., 1° e 2° comma);
- *Detenzione di materiale pornografico* (art. 600-*quater* c.p.);
- *Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile* (art. 600-*quinquies* c.p.);
- *Tratta e commercio di schiavi* (art. 601 c.p.);
- *Alienazione e acquisto di schiavi* (art. 602 c.p.).

**H) Abusi di mercato** (art. 25-*sexies* del D.Lgs. 231/01):

- *Abuso di informazioni privilegiate* (art. 184 TUF);
- *Manipolazione del mercato* (art. 185 TUF).

**I) Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro** (art.25-*septies* del D.Lgs. 231/01):

- *Omicidio colposo del lavoratore* (art.589 c.p.)
- *Lesioni colpose gravi o gravissime del lavoratore*(art. 590, 3° comma c.p.)

**L) Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita** (art.25-

*octies del D.Lgs. 231/01):*

- *Ricettazione (art.684 c.p.)*
- *Riciclaggio (art.684 bis c.p.)*
- *Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita(art.684 ter c.p.)*

**M) Reati informatici (art.24-bis del D.Lgs. 231/01):**

- *Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)*
- *Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art.615-ter c.p.)*
- *Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematica (art. 615-  
quater c.p.)*
- *Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o  
interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)*
- *Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche  
(art. 617-quater c.p.)*
- *Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni  
informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)*
- *Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)*
- *Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro  
ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)*
- *Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)*
- *Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)*
- *Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-  
quinquies c.p.)*

**L) Delitti di criminalità organizzata (art.24-ter del D.Lgs. 231/01):**

- *Associazione per delinquere finalizzata alla riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù, alla  
tratta di persone o all'acquisto e alienazione di persone in stato di schiavitù (art. 416, comma 6,  
c.p.)*
- *Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)*
- *Scambio elettorale politico mafioso (art. 416-ter c.p.)*
- *Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)*
- *Delitti comuni commessi avvalendosi delle condizioni derivanti dalla presenza di un'associazione  
di tipo mafioso oppure al fine di agevolarne l'attività , delitti per i quali si configura l'aggravante  
dell'art. 7 – L. 203/1991*
- *Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti (art. 74 – D.P.R. 309/1990)*

**M) Delitti contro l'industria e il commercio (art.25-bis.1 del D.Lgs. 231/01):**

- *Turbata libertà dell'industria o del commercio (art.513 c.p.)*
- *Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art.513-bis c.p.)*
- *Frodi contro le industrie nazionali (art.514 c.p.)*
- *Frode nell'esercizio del commercio (art.515 c.p.)*
- *Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art.516 c.p.)*
- *Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art.517 c.p.)*
- *Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art.517-ter  
c.p.)*
- *Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari  
(art.517-quater c.p.)*

**N) Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art.25-novies del D.Lgs. 231/01):**

- *Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art.171, primo comma ,  
lett.abis) e terzo comma – L.644/1941)*
- *Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art.171-bis – L.644/1941)*

- *Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art.171-ter – L.644/1941)*
- *Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art.171-septies– L.644/1941)*
- *Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art.171-octies– L.644/1941)*

**O) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria** (art.25-decies del D.Lgs. 231/01):

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art.377-bis c.p.)

### **(3) REATI PREVISTI DAL D.LGS. 231/01 RILEVANTI IN RELAZIONE ALL'ATTIVITA' DELLA SOCIETA':**

1. ***Malversazione a danno dello Stato***, prevista dall'art. 316-*bis* c.p. e costituita dalla condotta di chi, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità.
2. ***Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato***, prevista dall'art. 316-*ter* c.p. e costituita dalla condotta di chi, salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'art. 640-*bis* c.p., mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.
3. ***Truffa aggravata***, prevista dall'art. 640 c.p. e costituita dalla condotta di chi, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare.
4. ***Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche***, prevista dall'art. 640-*bis* c.p. e costituita dal fatto di cui all'art. 640 c.p. (*Truffa*) se esso riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.
5. ***Frode informatica a danno dello Stato o di altro ente pubblico***, prevista dall'art. 640-*ter* c.p., 2° comma, e costituita dalla condotta di chi alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o a esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con danno dello Stato o di altro ente pubblico.
6. ***Corruzione per un atto d'ufficio***, prevista dall'art. 318 c.p. e costituita dalla condotta del pubblico ufficiale il quale, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa.
7. ***Istigazione alla corruzione***, prevista dall'art. 322 c.p. e costituita dalla condotta di chi offre o promette denaro o altra utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.
8. ***Concussione***, prevista dall'art. 317 c.p. e costituita dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio il quale, abusando della sua qualità o dei suoi poteri costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.
9. ***Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio***, prevista dall'art. 319 c.p. e costituita dalla condotta del pubblico ufficiale il quale, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa.
10. ***Corruzione in atti giudiziari***, prevista dall'art. 319-*ter* c.p., 2° comma, e costituita dai fatti di corruzione, qualora commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.
11. ***Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio***, prevista dall'art. 320 c.p., costituita dal fatto di cui all'art. 319 c.p. qualora commesso dall'incaricato di un pubblico servizio; quello previsto dall'art. 318 c.p., qualora l'autore rivesta la qualità di pubblico impiegato.
12. ***Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri***, previsti dall'art. 322-

bis c.p., costituite dai fatti di cui agli artt. 314, 316, da 317 a 320 e 322 c.p., 3° e 4° comma, commessi:

- 1) dai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- 2) dai funzionari e dagli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- 3) dalle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- 4) dai membri e dagli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- 5) da coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

Le disposizioni degli artt. 321 e 322 c.p., 1° e 2° comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel numero 1) di cui sopra, le quali sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi;
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali.

13. **False comunicazioni sociali**, previste dall'art. 2621 c.c. e costituite dalla condotta degli amministratori, dei direttori generali, dei sindaci e dei liquidatori i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale, o finanziaria della società o del Gruppo al quale essa appartiene, alterandola in modo sensibile e idoneo a indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

14. **False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori**, previste dall'art. 2622 c.c. e costituite dalla condotta degli amministratori, dei direttori generali, dei sindaci e dei liquidatori i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del Gruppo al quale essa appartiene, alterandola in modo sensibile e idoneo

a indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale ai soci o ai creditori.

15. **Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione**, previste dall'art. 2624 c.c. e costituite dalla condotta dei responsabili della revisione i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo a indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione.

16. **Impedito controllo**, previsto dall'art. 2625 c.c. e costituito dalla condotta degli amministratori i quali, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione.
17. **Indebita restituzione dei conferimenti**, prevista dall'art. 2626 c.c. e costituita dalla condotta degli amministratori i quali, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli.
18. **Illegale ripartizione degli utili e delle riserve**, prevista dall'art. 2627 c.c. e costituita dalla condotta degli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.
19. **Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante**, previste dall'art. 2628 c.c. e costituite dalla condotta degli amministratori i quali, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge; ovvero dagli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.
20. **Omessa comunicazione del conflitto di interessi**, prevista dall'art. 2629-bis c.c., e costituita dalla violazione dell'art. 2391, 1° comma, c.c. realizzata dagli amministratori o dal componente del consiglio di gestione di una società con titoli ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati, in Italia o in altro Stato dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante (ex art. 116 TUF) ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del TUB o del TUF o della Legge n. 576 del 1982 o del D. Lgs. n. 124 del 1993.
21. **Operazioni in pregiudizio dei creditori**, previste dall'art. 2629 c.c. e costituite dalla condotta degli amministratori i quali, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori.
22. **Formazione fittizia del capitale**, prevista dall'art. 2632 c.c. e costituita dalla condotta degli amministratori e dei soci conferenti i quali, anche in parte, formano o aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.
23. **Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori**, prevista dall'art. 2633 c.c. e costituita dalla condotta dei liquidatori i quali, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori.
24. **Illecita influenza sull'assemblea**, prevista dall'art. 2636 c.c. e costituita dalla condotta di chi, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.
25. **Aggiotaggio**, previsto dall'art. 2637 c.c. e costituito dalla condotta di chi diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero a incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.
26. **Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza**, previsto dall'art. 2638 c.c. e costituito dalla condotta degli amministratori, dei direttori generali, dei sindaci e dei

liquidatori di società o enti e degli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti a obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, anche nel caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi, ovvero dal fatto commesso dagli amministratori, dai direttori generali, dai sindaci e dai liquidatori di società o enti e dagli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti a obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

**27. Abuso di informazioni privilegiate**, reato previsto dall'art. 184 del TUF e costituito dalla condotta di chi, in possesso di un'informazione privilegiata - in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o di controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio - acquista, vende o compie operazioni per conto proprio o di terzi su strumenti finanziari utilizzando l'informazione privilegiata posseduta; oppure comunica l'informazione privilegiata posseduta ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro; oppure raccomanda o induce altri al compimento di talune delle operazioni sopra indicate.

L'informazione è privilegiata se concerne, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, non è ancora stata resa pubblica, ha carattere preciso, ed è idonea, se resa pubblica, ad influire in modo sensibile sul prezzo dello strumento finanziario interessato dall'informazione. Un'informazione si ritiene di carattere preciso se rispetta due condizioni: si riferisce ad un complesso di circostanze esistente o che si possa ragionevolmente prevedere che verrà ad esistenza o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà; ed è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento come sopra descritto sui prezzi degli strumenti finanziari.

Per informazione che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di strumenti finanziari si intende un'informazione che presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento.

Per «strumenti finanziari» si intendono gli strumenti finanziari di cui all'art. 1 del TUF, 2° comma, ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, nonché qualsiasi altro strumento ammesso o per il quale è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato di un Paese dell'Unione Europea.

Tra gli strumenti finanziari rientrano anche i “derivati su merci”.

Per «derivati su merci» si intendono gli strumenti finanziari di cui all'art. 1 del TUF, 3° comma, relativi a merci, ammessi alle negoziazioni o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, nonché qualsiasi altro strumento derivato relativo a merci ammesso o per il quale è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato di un Paese dell'Unione Europea.

**28. Abuso di informazioni privilegiate**, illecito amministrativo previsto dall'art. 187-bis del TUF, e costituito dalla condotta di chi, in possesso di una informazione privilegiata in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o di controllo dell'emittente, della

partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio, o di chi, per qualunque ragione in possesso di informazioni privilegiate, conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle stesse, acquista, vende o compie operazioni per conto proprio o di terzi su strumenti finanziari utilizzando l'informazione privilegiata posseduta; oppure comunica l'informazione privilegiata posseduta ad altri al di fuori del normale esercizio del lavoro; oppure raccomanda o induce altri al compimento di talune delle operazioni sopra indicate. Sono fatte salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato. Per la definizione di informazione privilegiata e di strumenti finanziari si rinvia a quanto stabilito al precedente punto 27.

**29. Manipolazione del mercato**, reato previsto dall'art. 185 del TUF e costituito dalla condotta di chi diffonde notizie false, compie operazione simulate o altri artifici, se tali condotte sono idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo dello strumento finanziario interessato dalla notizia o dall'operazione. Per «strumenti finanziari» si intendono gli strumenti finanziari di cui all'art. 1 del TUF, 2° comma, ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, nonché qualsiasi altro strumento ammesso o per il quale è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato di un Paese dell'Unione europea.

Per «derivati su merci» si intendono gli strumenti finanziari di cui all'art. 1 del TUF, 3° comma, definiti al precedente punto 28, ultimo capoverso.

**30. Manipolazione del mercato**, illecito amministrativo previsto dall'art. 187-ter del TUF e costituito dalla condotta di chi, tramite mezzi di informazione, compreso Internet o ogni altro mezzo, diffonde informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari; oppure pone in essere operazioni o ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari o consentano, tramite l'azione di una o di più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale o, comunque, utilizzino artifici o ogni altro tipo di inganno o espediente; oppure pone in essere qualunque altro artificio idoneo a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari. Per la definizione di strumenti finanziari si rinvia a quanto stabilito al precedente punto 29.

**31. Omicidio colposo del lavoratore**, reato previsto dall'art. 589 c.p. consistente nella condotta di chi - con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro - cagiona per colpa la morte di una persona nello svolgimento dell'attività lavorativa.

**32. Lesioni colpose gravi o gravissime del lavoratore**, reato previsto dall'art. 590, 3° comma, c.p. consistente nella condotta di chi - con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro - cagiona per colpa lesioni gravi o gravissime alla persona nello svolgimento dell'attività lavorativa.

**32. Ricettazione**, reato previsto dall'art. 648 c.p. consistente nella condotta di chi - fuori dei casi di concorso nel reato - al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare. Il reato di ricettazione ricorre anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

**33. Riciclaggio**, reato previsto dall'art. 648-bis c.p. consistente nella condotta di chi - fuori dei casi di concorso nel reato - sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Il reato è aggravato quando il fatto è commesso nell'esercizio di

un'attività professionale. Il reato di riciclaggio ricorre anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

**34. *Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita***, reato previsto dall'art.648-ter c.p. consistente nella condotta di chi - fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis - impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto. Il reato è aggravato quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. Tale reato ricorre anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

**35. *Documenti informatici***, reato previsto dall'art.491 bis c.p. consistente nell'estensione delle sanzioni previste dal Capo III Titolo VII del Codice Penale (artt. 476-493 bis c.p.) per le falsità in atti pubblici e in scritture private ai documenti informatici pubblici o privati aventi efficacia probatoria.

**36. *Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico***, reato previsto dall'art.615-ter c.p. consistente nella condotta di chi abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.

**37. *Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici***, reato previsto dall'art.615-quater c.p. consistente nella condotta di chi, al fine di procurare a sè o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

**38. *Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico***, reato previsto dall'art.615-quinquies c.p. consistente nella condotta di chi, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

**39. *Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche***, reato previsto dall'art.617- quater c.p. consistente nella condotta di chi fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, detto reato si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle predette comunicazioni.

**40. *Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche***, reato previsto dall'art.617- quinquies c.p. consistente nella condotta di chi, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

**41. *Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici***, reato previsto dall'art.635-bis c.p. consistente nella condotta di chi, salvo che il fatto costituisca più grave reato, distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui.

**42. *Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità***, reato previsto dall'art.635-ter c.p. consistente

nella condotta di chi, salvo che il fatto costituisca più grave reato, commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.

**43. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici**, reato previsto dall'art. 635-quater c.p., consistente nella condotta di chi, salvo che il fatto costituisca più grave reato, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis c.p., ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento.

**44. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità**, reato previsto dall'art. 635-quinquies c.p., consistente nella condotta di chi, salvo che il fatto costituisca più grave reato, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis c.p., ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

**45. Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica**, reato previsto dall'art. 640-quinquies c.p., consistente nella condotta del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

**46. Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni**, reato previsto dall'art.473 c.p. consistente nella condotta di chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati.

**47. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi**, reato previsto dall'art.474 c.p. consistente nella condotta di chiunque fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati. Così pure sanziona la condotta fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti summenzionati.

**48. Turbata libertà dell'industria o del commercio**, reato previsto dall'art.513 c.p. consistente nella condotta di chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio.

**49. Illecita concorrenza con minaccia o violenza**, reato previsto dall'art.513-bis c.p., consistente nella condotta di chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia.

**50. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci**, reato previsto dall'art.517 c.p. consistente nella condotta di chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

**51. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale**, reato previsto dall'art.517-ter c.p. consistente nella condotta di chiunque - salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 - potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni summenzionati.

**52. Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio**, reato previsto dall'art. 171, lett. abis) – L.633/1941 - salvo quanto previsto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter – consistente nella condotta di chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa. E', inoltre, sanzionata la condotta di chiunque commetta i reati di cui all'art. 171 – L. 633/1941 sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

**53. Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio**, reato previsto dall'art. 171-bis– L.633/1941, consistente nella condotta di chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE). Così pure è sanzionato il fatto avente ad oggetto qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. E' sanzionata, inoltre, la condotta di chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati.

**54. Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio**, reato previsto dall'art. 171-ter – L.633/1941, consistente nella condotta di chiunque abusivamente, se il fatto è commesso per uso non personale, a fini di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con

qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato ;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all' art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell' autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all' articolo 102- quinquies , ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

E', inoltre, sanzionata la condotta di chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;


c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

**55. Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio**, reato previsto dall'art. 171-septies- L.633/1941, consistente nella condotta di produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi. Reato applicabile, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, anche a chiunque dichiarare falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.


**56. Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio**, reato previsto dall'art. 171-*octies*– L.633/1941, consistente nella condotta di chiunque a fini fraudolenti, salvo che il fatto costituisca più grave reato, produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

**57. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria**, reato previsto dall'art.377-bis c.p., consistente nella condotta di chiunque, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con violenza o minaccia o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'Autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

**(4) – GRUPPO RDB S.p.A. AL 17/06/2011:**



## 5). Organizzazione funzioni RDB SpA al 17.06.2011



**(6) ORGANIZZAZIONE SICUREZZA RDB S.p.A. al 25/03/2011:**

<b>DATORE di LAVORO (Amministratore Delegato)</b> <b>Renzo ARLETTI</b>	
<b>DIRIGENTE RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DI GRUPPO</b>	
<b>RSPP Stabilimenti SUD - Bellona (CE)- Bitetto (BA)</b> <b>Matteo CIUFFREDA</b>	<b>RSPP Stabilimenti Nord Caldiero (VR) Lomagna (LC) Monticelli (PC) Occimiano (AL) Villafranca (VR)</b> <b>Davide CONTI</b>
<b>Servizio Assicurazione Ambientale Stabilimenti Div SUD</b> <b>Matteo CIUFFREDA</b>	<b>Servizio Assicurazione Ambientale Stabilimenti Div NORD</b> <b>Davide CONTI</b>
<b>Servizio Assicurazione Qualità Stabilimenti Div SUD</b> <b>Angelo FERRARI</b>	<b>Servizio Assicurazione Qualità Stabilimenti Div NORD</b> <b>Angelo FERRARI</b>

## **(7) MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE SICUREZZA SUL LAVORO (ART.30 – TU 81/2008):**

Il presente modello di organizzazione e di gestione sicurezza sul lavoro (di seguito : MSL) è finalizzato ad assicurare un sistema aziendale per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle società del Gruppo RDB.

Il MSL in oggetto è stato inserito nel Modello Organizzativo 231 (d'ora innanzi MO231) e nella Relazione sulla CORPORATE GOVERNANCE aggiornata periodicamente dal Gruppo RDB. In tale relazione gli Amministratori hanno approvato le attività svolte ai fini della predisposizione del MSL; hanno analizzato i documenti ed i protocolli allegati, il codice disciplinare nonché le deleghe e gli incarichi conferiti per garantire la gestione, il controllo, il riesame e l'eventuale modifica del MSL; hanno ricevuto tutte le informazioni relative alle modalità di attuazione del nuovo sistema aziendale di gestione della sicurezza sul lavoro (di seguito: SGSL) e si sono impegnati a darvi costante esecuzione.

Il MSL prevede:

L'attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti.

L'articolazione delle funzioni, delle competenze tecniche e dei poteri necessari per la verifica, la valutazione, la gestione ed il controllo del rischio.

Un sistema di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui sopra previste.

Un sistema idoneo a verificare il mancato rispetto delle misure indicate nel MSL (Piano di qualità e le non conformità) ed un sistema di controllo sull'attuazione del medesimo MSL e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate.

Il riesame e l'eventuale modifica del MSL nell'eventualità in cui vengano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

### **I. Riferimenti normativi**

Il presente MSL è stato attuato in conformità con le prescrizioni dell'art. 30 del testo unico della sicurezza e salute sul lavoro, di cui al D.Lgs n. 81 del 2008 e s.m.i. (di seguito: Testo Unico o T.U.)

In particolare, allo scopo di esimere la società dalla responsabilità amministrativa di cui al D. Lgs n.231 del 2001, si è voluto adottare ed efficacemente attuare un sistema aziendale per assicurare l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

al rispetto degli standard tecnico-strutturale di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;

alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;

alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, controllo sulla gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

alle attività di sorveglianza sanitaria;

alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;

alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;

alla verifica dell'avvenuta acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;

alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

In sede di applicazione e fino a quando non saranno emanate nuove disposizioni di legge sulle modalità di adozione ed attuazione dei modelli organizzativi previsti dal T. U., la Società fa riferimento al Sistema di Gestione della Salute e sicurezza sul Lavoro (SGSL) secondo le Linee Guida UNI INAIL.

Inoltre, il presente MSL viene definito coerentemente:

agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 231/01;

al citato T.U. e, con particolare riguardo, ai seguenti articoli:

1 (finalità), 2 (definizioni), 14 (disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori), 15 (misure generali di tutela), 16 (delega di funzione), 17 (obblighi del datore di lavoro non delegabili), 18 (obblighi del datore di lavoro e del dirigente), 19 (obblighi del preposto), 20 (obblighi dei lavoratori), 25 (obblighi del medico competente), 26 (obblighi connessi ai contratti di appalto o d'opera e di somministrazione), 28 (oggetto della valutazione dei rischi), 29 (modalità di effettuazione della valutazione dei rischi), 30 (modelli di organizzazione e di gestione), 31 (servizio di prevenzione e protezione), 32 (capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni), 33 (compiti del servizio di prevenzione e protezione), 34 (svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi), 35 (riunione periodica), 36 (informazione ai lavoratori), 37 (formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti), 38 (titoli e requisiti del medico competente), 39 (svolgimento dell'attività di medico competente), 41 (sorveglianza sanitaria), 42 (provvedimenti in caso di non idoneità alla mansione specifica), 43-46 (gestione delle emergenze), 47-50 (consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori), 55-59 (sanzioni), 62-67 (luoghi di lavoro), 69-79 (uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale), 80-87 (impianti e apparecchiature elettriche e relative sanzioni), 88 (misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili), 89 (definizioni), 90 (obblighi del committente o del responsabile dei lavori), 91 (obblighi del coordinatore per la progettazione), 92 (obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori), 93 (responsabilità dei committenti e dei responsabili lavori), 94 (obblighi dei lavoratori autonomi), 95 (misure generali di tutela), 96 (obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti), 97 (obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria), 101 (obblighi di trasmissione), 102 (consultazione dei rappresentanti per la sicurezza), 103 (modalità di previsione dei livelli di emissione sonora), 104 (modalità attuative di particolari obblighi), 105-117 (norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nella costruzione e nei lavori in quota), 118-121 (scavi e fondazioni), 122-140 (ponteggi e impalcature), 141-149 (costruzioni edilizie), 150-155 (demolizioni), 157-160 (sanzioni), 161-164 (segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro), 165-166 (sanzioni), 167-169 (movimentazione manuale dei carichi), 170-171 (sanzioni), 172-177 (attrezzature munite di videoterminale), 178-179 (sanzioni).

Inoltre sono stati considerati il Titolo VIII (agenti fisici), il Titolo IX (sostanze pericolose), il Titolo X (esposizione ad agenti biologici), il Titolo XI (protezione da atmosfere esplosive).

Inoltre, è stato considerato e recepito dagli amministratori e dai soggetti delegati, nell'ambito del Titolo XII l'art. 300 (modifiche ad D.Lgs 08 giugno 2001, n.281) nel quale si indicano le sanzioni pecuniarie ed interdittive nel caso di infortuni sul lavoro o malattie professionali causati dalla mancata attuazione del MSL.

Inoltre, sono stati considerati gli All. al T.U., con particolare attenzione nei confronti degli:

- \* All. I (gravi violazioni ai fini dell'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale);
- \* All. IV (requisiti dei luoghi di lavoro);
- \* All. V (requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro non C.E.);
- \* All. VI (disposizioni concernenti le attrezzature di lavoro);
- \* All. VII (verifiche di attrezzatura);
- \* All. VIII (attrezzature di protezione individuale);

- \* All. IX (distanze di sicurezza da parti attive di linee elettriche e di impianti elettrici);
- \* All. XI (elenco dei lavori a particolare rischi nel settore delle costruzioni);
- \* All. XIII (prescrizioni di sicurezza e di salute per la logistica di cantiere);
- \* All. XV.1-XV.2 (contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili);
- \* All. XVII (idoneità tecnico professionale);
- \* All. XVIII (viabilità nei cantieri, ponteggi e trasporto dei materiali);
- \* All. XXI (accordo sui corsi di formazioni per lavoratori addetti al lavoro in quota);
- \* All. XXII (contenuti minimi del Pi.M.U.S.);
- \* All. da XXIV a XXXII (prescrizioni per la segnaletica e la comunicazione verbale e gestuale);
- \* All. XXXIV (requisiti minimi attrezzatura-ambiente).

Il MSL viene, inoltre, definito conformemente al principio stabilito dall'art. 2087 c.c.:

“l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”

Il MSL inoltre, è definito conformemente alle disposizioni del CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento Armato ed in particolare:

Art. 30 – appalti ed esternalizzazioni: nella parte in cui si prevede che l'azienda appaltante deve richiedere all'azienda appaltatrice il rispetto delle norme contrattuali del settore merceologico cui appartiene l'azienda appaltatrice stessa, nonché delle norme assicurative, previdenziali ed antinfortunistiche. L'adempimento di quanto sopra comporterà la stipulazione di una corrispondente clausola nei relativi contratti di appalto, con previsione di automatica rescissione del contratto stesso in caso di inadempienza che il committente si riserva di verificare anche su segnalazione del R.L.S.;

Art. 31 – ambiente di lavoro – rappresentanti lavoratori per la sicurezza;

Art. 32 – infortuni sul lavoro e malattie professionali;

Art. 37 bis – formazione professionale;

Art. 50 – doveri del lavoratore e disciplina aziendale;

Art. 51 – provvedimenti disciplinari;

## **II. La politica della sicurezza della Società**

La salute e la sicurezza sul lavoro sono parte integrante della gestione aziendale.

In particolare:

il sistema aziendale di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali viene definito e documentato dal vertice aziendale nell'ambito della politica generale dell'azienda;

i metodi utilizzati e l'attenzione riservata per il raggiungimento degli specifici obiettivi fissati per il costante miglioramento del sistema di prevenzione sono gli stessi utilizzati per pianificare gli altri obiettivi aziendali;

i metodi in esame vengono indicati nel presente MSL che verrà periodicamente verificato e sarà eventualmente modificato nel caso vengano scoperte significative violazioni nell'organizzazione o nell'attività.

La Società intende concretizzare tali principi come segue:

1- impegnandosi al rispetto della legislazione, degli accordi applicabili, degli impegni contrattuali assunti con i soggetti, ciascuno secondo le proprie competenze ed attribuzioni, delegati alla gestione della sicurezza;

2- orientando le proprie iniziative e scelte tecniche sulla base delle linee Guida S.G.S.L. UNI-INAIL del Settembre 2001, ed in particolare alle “istruzioni operative per l'istituzione e l'attuazione di un sistema di gestione della sicurezza sul lavoro” del Settembre 2008;

3- avvalendosi, in attesa che la Commissione Consultiva Permanente per la salute e sicurezza sul lavoro indichi, ai sensi dell'art. 6 comma 8 lett.m, i modelli di organizzazione e gestione aziendale ai fini dell'esenzione della responsabilità amministrativa dell'impresa, oltre che

delle predette Linee Guida, anche di eventuali ulteriori Linee Guida che dovessero essere elaborate in sede locale dalle parti sociali e dall' Autorità di Vigilanza.

4- identificando tutti i casi particolari (i nuovi assunti, i lavoratori stranieri, i lavoratori con contratto atipico, i lavoratori autonomi, i dipendenti di soggetti terzi che operano nel ciclo produttivo aziendale, i fornitori, i visitatori occasionali) associati con i processi, le attività operative ed organizzative (comprese le interazioni fra gli addetti e le eventuali interferenze con fasi lavorative gestite da imprese operative del medesimo ciclo produttivo), le sostanze e preparati pericolosi;

5- privilegiando le azioni preventive ed uniformando l'organizzazione aziendale all'obiettivo del miglioramento continuo, definendo priorità, tempi e responsabilità;

6- impegnandosi a fornire le risorse umane e strumentali necessarie, ed affidando in particolare a soggetti esperti, muniti dell'autonomia e dei poteri necessari:

a) l'attuazione del MSL elaborato dall'impresa in qualità di datore di lavoro secondo la definizione fornita dall'art.2 lett. b del T.U.;

b) il monitoraggio sul raggiungimento degli obiettivi;

c) il controllo dell'effettivo rispetto della normativa antinfortunistica;

d) l'adeguamento ed aggiornamento del modello antinfortunistico e/o del documento di valutazione del rischio e/o dei piani operativi di sicurezza;

7- impegnandosi a fissare specifici obiettivi appropriati, effettivamente raggiungibili ed elaborando a tal fine sia i programmi necessari che le modalità più appropriate in termini di procedure e prassi per gestire tali programmi;

8- sensibilizzando l'intera struttura aziendale al raggiungimento degli obiettivi prefissati, ed in particolare impegnandosi a far sì che i lavoratori siano formati ed informati e adeguatamente responsabilizzati per svolgere i loro compiti di sicurezza, con opportune azioni formative e informative;

9- fissando le responsabilità di tutti i soggetti coinvolti nei processi di prevenzione e controllo (amministratori, dirigenti, Preposti, responsabili della sicurezza e tutti i lavoratori) tramite chiari ed incontrovertibili vincoli contrattuali, la cui violazione troverà sanzione in uno specifico sistema disciplinare;

10- impegnandosi al coinvolgimento ed alla consultazione dei lavoratori, anche attraverso i loro rappresentanti per la sicurezza;

11- impegnandosi a riesaminare periodicamente la politica stessa ed il sistema di gestione attuato;

12- impegnandosi a definire e diffondere all'interno dell'azienda, delle sue unità produttive e dei cantieri gli obiettivi del sistema di prevenzione aziendale ed i relativi programmi di attuazione;

13- impegnandosi a verificare preventivamente l'idoneità tecnica e produttiva delle imprese subappaltatrici e dei lavoratori autonomi che partecipano al ciclo produttivo dello stabilimento e dei cantieri o comunque dell'opera da eseguire. Dovendosi nello specifico intendere per idoneità tecnica e produttiva la professionalità dell'impresa subappaltatrice di gestire la fase lavorativa in sicurezza avvalendosi di lavoratori regolarizzati, informati e consapevoli dei rischi, di attrezzature e dispositivi antinfortunistici idonei;

14- impegnandosi a non conferire in subappalto attività, opere e servizi ad imprese o lavoratori autonomi che non forniscano le suddette idonee garanzie;

15- impegnandosi a stabilire con le imprese appaltatrici ed i lavoratori autonomi coinvolti nel ciclo produttivo vincoli contrattuali idonei a garantire l'incolumità dei lavoratori direttamente od indirettamente esposti ai rischi della fase lavorativa oggetto di contratto di appalto o d'opera;

16- impegnandosi a stabilire con i committenti ed i soggetti da questi ultimi incaricati (responsabili lavori e coordinatori) ai fini dell'adempimento degli obblighi di cui al T.U. con costruttivo e continuativo coordinamento.

I predetti impegni sono stati discussi e formalmente approvati dal vertice aziendale e vengono diffusi ed illustrati, come documento programmatico della Società in materia di prevenzione degli infortuni e malattie professionali, presso i dipendenti ed i subappaltatori su iniziativa dei delegati alla sicurezza.

### **III. Caratteristiche del GRUPPO**

Il Gruppo RDB ha per oggetto l'attività di progettazione, produzione, commercio e posa in opera di componenti, strutture e sistemi prefabbricati in calcestruzzo armato, normale e precompresso provvedendo al loro assemblaggio in opera e ad eventuali altre fasi costruttive e produzione di laterocemento e in altri materiali e/o altri materiali per l'edilizia di ogni genere. Inoltre, alcuni cicli produttivi presenti negli stabilimenti, possono essere affidati ad imprese esterne con adeguato contratto d'appalto e d'opera, in aree dedicate esclusivamente alle stesse con o senza attrezzature concesse in comodato/prestito d'uso. Questo mediante formalizzazione ad integrazione dell'appalto stesso.

### **IV. Valutazione dei rischi e relativi documenti**

Le attività in oggetto vengono individuate:

- per quanto concerne i rischi generali dell'attività dell'impresa, nel Documento di valutazione del rischio (SGS doc02 / SGS doc02a);
- per quanto concerne i rischi derivanti dall'interferenza di lavorazioni gestite con imprese diverse nell'ambito dello stabilimento, nel Documento unico di valutazione dei rischi interferenti (SGS doc14);
- per quanto concerne i rischi specifici di ogni singolo cantiere, cui vengono addetti i nostri dipendenti, nel Piano operativo di sicurezza (SA 027a).

Il DVR ed il DUVRI sono custoditi, ai sensi dell'art.29 comma 4 T.U. presso lo stabilimento.

Il DVR è munito di data certa ed è elaborato nel rispetto dei requisiti previsti dall'art.28 comma 2 T.U.

Il DUVRI, ai sensi dell'art.26 comma 3 del T.U., è documento allegato al contratto di appalto o d'opera ed indica le misure idonee ad eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi di interferenze.

I POS dei singoli cantieri, consultabili presso l'apposito archivio aziendale, sono elaborati come piani complementari di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento del committente in coerenza con il piano di sicurezza, ai sensi degli art.89 comma 1 lett.h e 96 comma 1 lett. G del T.U. e s.m.i. Tali piani possono essere adeguati su richiesta del coordinatore per l'esecuzione dei lavori o su proposta della stessa impresa, in relazione all'evoluzione dei lavori, alle eventuali modifiche intervenute ad alla necessità o opportunità di migliorare la sicurezza in cantiere.

I delegati alla sicurezza sono responsabili dell'aggiornamento dei predetti documenti ogni qualvolta sia necessario eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

Il RSGSL e l'RSPP collaborano con i delegati (vedi Allegato 2) nelle attività di modifica ed aggiornamento dei documenti della sicurezza, di cui al punto successivo. Inoltre è riconosciuta al RSGSL e agli RSPP la idoneità tecnico professionale per lo svolgimento dei compiti specifici, mediante partecipazione a corsi di aggiornamento.

### **V. Definizione dei criteri per la tenuta della documentazione**

Ai fini della tenuta della documentazione relativa al SGSL ci si attiene alle Linee Guida UNI INAIL.

La tenuta della documentazione è compito del Capo Impianto coadiuvato dall'RSPP.

Viene gestita la seg. documentazione:

- raccolta della normativa vigente in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro e suo aggiornamento;

- MSL;
- Codice etico;
- prescrizioni degli organi di vigilanza;
- raccomandazioni rilasciate dai CPT in occasione delle visite di sicurezza nei cantieri;
- documentazione relativa alla definizione dei compiti e delle responsabilità;
- documentazione proveniente dall'Organismo di vigilanza;
- codice disciplinare dell'impresa;
- segnalazioni di violazioni o irregolarità;
- procedure disciplinari;
- regolamenti antinfortunistici;
- schede relative alla formazione e copia dei libretti personali di formazione;
- procedure tecniche di uso e manutenzione di macchine, impianti, utensili e attrezzature e procedure tecniche di uso e stoccaggio di sostanze e preparati pericolosi;
- procedure relative ai DPI;
- documento di valutazione dei rischi con riferimento alle attività fisse dell'impresa;
- piani di sicurezza preliminari;
- schede di rilevazione di infortuni, incidenti e comportamenti e situazioni pericolose;
- schede di sicurezza dei prodotti pericolosi;
- esiti dei monitoraggi di primo e secondo livello svolti a cadenza mensile e bimestrale;
- verbali delle riunioni dedicate al riesame e miglioramento del sistema.
- relazione semestrale al government relativa alla gestione del sistema sicurezza e salute sul lavoro del gruppo.

La documentazione sarà gestita e conservata presso lo stabilimento produttivo dal Capo Impianto e dall'RSPP.

## **VI. Sistema disciplinare**

La violazione, da parte dei Dipendenti soggetti al CCNL applicato nel gruppo RDB, delle singole regole comportamentali di cui al presente MSL costituisce illecito disciplinare.

I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi di detti lavoratori - nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili - sono quelli previsti dall'apparato sanzionatorio del suddetto CCNL, e precisamente:

- richiamo verbale;
- ammonizione scritta;
- multa;
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di tre giorni;
- licenziamento.

Restano ferme - e si intendono qui richiamate - tutte le previsioni previste in materia dal CCNL e relative alle procedure ed agli obblighi da osservare nell'applicazione delle sanzioni ai sensi della legge 300/1970.

Per quanto riguarda l'accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, al management aziendale.

## **VII. Livelli di controllo aziendali sicurezza sul lavoro:**

I differenti livelli di controllo sono articolati come segue a livello di Gruppo, di singola Società e di stabilimento:

Società/ stabilimento:

Amministratore Delegato (livello superiore)

Rappresentante Sistema di Gestione Sicurezza sul Lavoro (livello intermedio)

Rappresentante della Sicurezza Prevenzione e Protezione (livello periferico)

L' Organismo di Vigilanza verifica il flusso informativo fra i diversi livelli di controllo e la corretta applicazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro, in particolare del MO 231 sez. IV ( reati contro la salute dei lavoratori omicidio e lesioni colpose) per la prevenzione dei reati in materia di sicurezza sul lavoro previsti dall'art. 25 septies del d.lgs 231/01.

Le attività di controllo riguardano sia la corretta assunzione della formazione delle decisioni in materia antinfortunistica da parte dei delegati alla sicurezza che la vigilanza sulla regolarità degli adempimenti, tale attività effettuata dal responsabile del servizio di prevenzione protezione attraverso l'emissione di un documento (piano di miglioramento) allegato al presente MSL (vedi all.1).

Al fine di garantire l'opportuna autonomia dei verificatori, il monitoraggio sarà effettuato, anche con visite senza preavviso, insieme ai Responsabili del servizio di prevenzione del Gruppo.

#### **VIII. Organismo di vigilanza istituito ai sensi del D.Lgs. 231/01: rinvio al MO231**

L' Organismo dispone dell'autonomia, dei poteri di iniziativa e di controllo e delle risorse necessarie per vigilare sul funzionamento e l'osservanza del presente MSL.

L'Organismo di vigilanza ha libero accesso alla documentazione inerente a sicurezza sul lavoro e delega la Direzione Sicurezza di Gruppo ad effettuare verifiche periodiche, anche senza preavviso, presso le sedi aziendali ed i cantieri per controllare lo stato di attuazione MO231 – di cui il presente documento costituisce parte integrante - ed assumere le iniziative, di volta in volta, ritenute maggiormente efficaci se e quando dovesse scoprire significative violazioni delle prescrizioni ovvero rilevare mutamenti nell'organizzazione o nell'attività.

La definizione di un sistema di sanzioni previste dal MO231 (commisurate alla violazione e dotate di deterrenza) applicabili in caso di violazione delle regole di cui al presente MSL rende efficiente l'azione di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza ed ha lo scopo di garantire l'effettività del MSL stesso. La definizione di tale sistema disciplinare costituisce, infatti, ai sensi dell'art. 6, secondo comma lettera e) del D.Lgs. 231/2001, un requisito essenziale del MO231 medesimo ai fini dell'esimente rispetto alla responsabilità della Società.

Competenze e funzioni sono analiticamente disciplinate dal MO231 a cui per tanto si rinvia.

Pontenure, 17 Giugno 2011

RDB SpA

Amministratore Delegato

Dr. Renzo Arletti

*Indice:*

*-Modello di organizzazione e gestione sicurezza sul lavoro (MSL)*

- I. Riferimenti normativi*
- II. La politica della sicurezza della Società*
- III. Caratteristiche del Gruppo*
- IV. Valutazione dei rischi e relativi documenti*
- V. Definizione dei criteri per la tenuta documentazione*
- VI. Sistema disciplinare*
- VII. Organismo di vigilanza*

*Moduli e documenti citati nel testo*

*Riferimenti:*

*-Sistema di gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro*

*All. 2.2 Organigramma della Sicurezza*

- SGS doc01 Check up sicurezza*
- SGS doc02/02A Valutazione rischi*
- SGS doc03 Valutazione rischio incendio*
- SGS doc04/05 Valutazione rischio atmosfere esplosive*
- SGS doc06/07/08 Valutazione rischio agenti chimici*
- SGS doc10 Valutazione rischio rumore*
- SGS doc11 Valutazione rischio vibrazioni meccaniche*
- SGS doc13 Relazione sanitaria annuale*
- SGS doc14 Procedure appalti, coord. Autotrasportatori e visitatori*
- SGS doc15 Relazioni e problematiche sicurezza in azienda*
- SGS doc16 Attività di vigilanza preposti*
- SGS doc17 Verbali d'incontro con RLS*
- SGS doc18 Valutazione Amianto*
- SGS doc19 Valutazione Stress Lavoro Correlato*
- SGS doc 20 Valutazione Radiazioni Ottiche Superficiali*
- SGS doc21 Valutazione Campi Elettromagnetici*
- SGS doc22 Valutazione Movimentazione Manuale Carichi*
- SGS doc23 Valutazione Movimenti Ripetitivi*

*-Procedure tecnico-organizzative*

- SGS proc01 Procedure aggiornamento norme di sicurezza*
- SGS proc02 Procedure di gestione del SGSL*
- SGS proc03 Procedure di lavoro*
- SGS proc04 Procedure di valutazione, gestione e assegnazione dei DPI*
- SGS proc05 Procedure di gestione rischi interv. tecnici*
- SGS proc06 Procedure di manutenz. macchine ed attrezzi*
- SGS proc07 Procedure approv. impianti, macchine, sostanze pericolose*

*-Registrazione della formazione*

- SGS for01 Corso formazione-informazione prima dell'inizio dell'attività lavorativa o cambio mansione*
- SGS for02 Corso formazione-informazione annuale piano emergenza interno ed evacuazione*
- SGS for03 Riunioni annuali facoltative per gruppi omogenei di produzione*

*-Attività di monitoraggio controllo e verifica*

*Scadenziario elettronico e cartaceo*  
*Piani di miglioramento*  
*Non conformità*

*-Allegato 1 (politica della sicurezza)*  
*Allegato 2 (organigramma per società e stabilimento)*

RDB SpA considera la tutela della salute e della sicurezza come parte integrante della sua attività e come impegno strategico rispetto alle finalità più generali dell'azienda.

Per concretizzare tale impostazione si impegna:

a rispettare la normativa posta a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori e, per facilitare il raggiungimento di tale obiettivo, di istituire un SGSL, mettendo a disposizione le risorse umane e strumentali necessarie;

a fare in modo che il SGSL coinvolga l'intera organizzazione aziendale, dal datore di lavoro sino al singolo lavoratore, secondo le proprie attribuzioni e competenze; a tal fine i lavoratori saranno sensibilizzati e formati per svolgere i propri compiti in sicurezza e per assumere le proprie responsabilità in materia;

a programmare le attività dell'impresa, specie per ciò che concerne l'attività di cantiere, tramite la definizione preventiva di piani di sicurezza generali e specifici per ogni cantiere;

a consultare con continuità i propri lavoratori ed, in particolare, i loro rappresentanti (RLS e se del caso, RLST);

a favorire il miglioramento continuo della sicurezza e della prevenzione;

a controllare, tramite un sistema di monitoraggio, realizzato su tre livelli di osservazione (preposti, RSGSL, Organismo di Vigilanza) l'attuazione del SGSL e l'osservanza delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di salute e di sicurezza;

di riesaminare periodicamente la politica di sicurezza e il SGSL attuato;

di seguire con attenzione le interdipendenze tra le attività produttive facenti capo all'azienda e quelle facenti capo ad altre componenti produttive presenti in cantiere, anche attivando e partecipando alle riunioni di coordinamento.

Pontenure, 17 Giugno 2011

RDB SpA

Il Presidente

Prof. Giampio Bracchi

DATORE di LAVORO					
Renzo ARLETTI					
DIRIGENTE Modello Organizzativo					
Matteo CIUFFREDA					
AZIENDA	UNITA' PRODUTTIVA	R.S.P.P.	DELEGATO	PREPOSTO	
CIVIDINI SpA	Osio (BG)		Ennio MAGRI capo impianto	Tullio MICHELI capo reparto pilastri + Albatros	
				Vincenzo PREVITALI capo reparto travi + tegoli TT	
				Enrico DOLCI capo reparto pannelli	
				Daniele LA PLACA capo reparto pannelli	
COPRE Srl	Brescello (RE)		Ennio MAGRI capo impianto	LAVORATORI ESTERNI	
	Lomello (PV)			UNITA' PRODUTTIVA FERMA	
	Montepulciano (SI)	Giovanni GRASSENÌ	Nicola AMBRUOSO capo impianto	Raphael ZULLO capo reparto lastre solaio	
				Claudio ROSSI capo reparto pannelli	
				Roberto GIORGI capo reparto travi + Imago	
				Fabio CALERI capo reparto pilastri	
				Fabio GIANNINI capo reparto coperture	
				Velio MATERA capo reparto piazzale	
				Roberto VALDAMBRINI capo reparto betonaggio + lab	
				Marco ANATRINI capo reparto ferro	
	Bellona (CE)	Matteo CIUFFREDA	Antonio NATALE capo impianto	Giuseppe VANO capo reparto pannelli	
				Angelo CAFARO capo officina	
				Lorenzo CAFARO capo reparto piazzale	
RDB SpA	Belfiore (VR)		Patrizio DAL DOSSO capo impianto	Giorgio BETTINI capo reparto solai + pannelli	
	Villafranca (VR)		Patrizio DAL DOSSO capo impianto	Giorgio DAL BOSCO capo reparto c.a.n. + c.a.p.	
	Lomagna (LC)		Placido PAVONE capo impianto	Luigi BAIETTA capo reparto generico	
				Sebastiano GENOVESE capo reparto armature e stoccaggio	
				Gianfranco AMENDOLA capo reparto c.a.n. e c.a.p.	
		Occimiano (AL)		Pietro LAMBRI capo impianto	Salvatore MARINO capo reparto armature
					Pietro SPADA capo reparto c.a.p. e solai
				Paolo TAGLIAFERRI capo reparto c.a.n.	
				Mario FAVARETTO capo reparto stoccaggio	
	Monticelli d'Ongina (PC)		Luigi SCARPINO capo impianto	Carmine SCARPINO capo reparto armature- solai-c.a.n.	
				Alex DE PALMA capo reparto c.a.p.	
				Marco GHIZZONI capo reparto pannelli e stoccaggio	
	Sede Pontenure (PC)			Nello VISCONTI	
RDB TERRECOTTE Srl	Borgonovo (PC)		FausPaolo SARTORI capo impianto	Antonio MERLI capo turno	
				Giorgio COSIMO capo turno	
	Cadeo (PC)		Andrea CAMMINATI capo impianto	Kount ABIL capo turno	
				Valter FIORIN capo turno	
RDB HEBEL SpA	Pontenure (PC)		Filippo ALBERTI capo impianto	Massimo GIRANDOLA capo turno	
				Francesco SESENNA capo turno	
				Raffaele MARCHIGNOLI capo turno	

				Carlo BERNARDELLI capo turno
				Angelo BUSSANDRI capo officina
	Volla (NA)	Francesca ZOCCOLI	Roberto d'AMATO capo impianto	Silvio NAPOLITANO capo turno
				Domenico POLVERINO capo turno
				Raffaele COPPOLA capo turno
				Pasquale MAGLIONE capo turno
				Pasquale DE MAIO capo turno
				Francesco IZZO capo officina
				Giovanni RIZZOTTO capo reparto manutenzione
				Giuseppe DE LUCA capo reparto produzione
DI PAOLO PREFABBRICATI SpA	Tortoreto (TE)	Luciano ALOISI	Alessio DI PAOLO capo impianto	Luciano ALOISI capo reparto alveolare
				Pierpaolo COLUCCI capo reparto c.a.p.
				Emanuele SMEDILE capo reparto c.a.n.
				Alfredo ROMANO capo reparto tamponamenti
				Grimaldo TOSI capo reparto stoccaggi
	Bitetto (BA)	Matteo CIUFFREDA	UNITA' PRODUTTIVA FERMA	